

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 1) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti (ore 10,52)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa), trasmessa dal Tribunale di Torino il 18 dicembre 2017».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto, all'unanimità, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Malan, se intende intervenire.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, il Senato ha ricevuto, fin dalla fine della scorsa legislatura, dal tribunale ordinario di Torino, copia degli atti relativi al procedimento penale nei confronti dell'allora senatore Stefano Esposito, per accertare se le condotte oggetto del procedimento penale *de quo* integrino o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento. La questione non ha potuto essere esitata nel corso delle ultime settimane della precedente legislatura, pertanto ne è ripresa la discussione nella presente legislatura e la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari l'ha esaminata nelle sedute dei mesi scorsi.

La vicenda parte da un'intervista rilasciata da Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, alla trasmissione «La Zanzara», in data 13 gennaio 2014. In questa intervista il senatore Esposito, che era appena stato oggetto

di un atto intimidatorio di carattere violento per la sua attività, alla domanda se conoscesse chi aveva collocato le bottiglie molotov davanti a casa sua, rispose che non conosceva coloro che materialmente l'avevano fatto, ma che, quanto ai mandanti morali, non aveva dubbi, indicando una serie di persone, in particolare il dottor Livio Pepino, ex magistrato all'epoca dei fatti, che nei suoi libri aveva sempre giustificato le azioni, anche violente, di determinati personaggi, attivisti contro la costruzione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. In particolare, il dottor Livio Pepino in diverse circostanze aveva attaccato il procuratore di Torino, il dottor Caselli.

La dichiarazione del senatore Esposito è andata incontro ad un'azione penale da parte del dottor Pepino. Va rilevato che c'è stata una serie di prese di posizione specifiche, anche in Aula, citate nella relazione, da parte del senatore Stefano Esposito, che di questa battaglia e della forte opposizione alle manifestazioni violente rivolte contro la costruzione di quella linea ferroviaria ha fatto - o quantomeno ciò gli è stato attribuito - uno degli aspetti principali della sua azione politica, all'interno e al di fuori del Senato e probabilmente chi conosce il senatore Esposito per una sola cosa, lo conosce per questa sua azione politica.

La Giunta ha pertanto ritenuto che ci siano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, in quanto quella sua dichiarazione, nella trasmissione radiofonica, peraltro susseguente alle diverse prese di posizione assunte dal senatore Esposito in Senato, rispecchia e è, anzi, semplicemente un'estensione del mandato parlamentare del senatore Esposito, essendo tali prese di posizione una parte importante della propria azione. La Giunta pertanto ha ritenuto che le sue dichiarazioni siano coperte dall'articolo 68 della Costituzione.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

BALBONI (*Fdl*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*Fdl*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia alla proposta del relatore, in quanto riteniamo che si verta senza dubbio in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 4) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Maurizio Gasparri (ore 11)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Maurizio Gasparri per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa), trasmessa dal Tribunale di Roma il 30 marzo 2018».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Maurizio Gasparri costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Cucca, se intende intervenire.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, interverrò molto brevemente.

In data 30 marzo 2018, il tribunale ordinario di Roma ha inviato al Senato la copia degli atti relativi ad un procedimento penale a carico del senatore Maurizio Gasparri, per accertare se le condotte, oggetto del procedimento penale *de quo*, integrino o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 5 ottobre e del 13 novembre 2018, deliberando in tale data nel senso dell'insindacabilità. Faccio presente anche che il senatore Gasparri aveva presentato una memoria in data 12 ottobre 2018.

I fatti originano da una querela presentata da Roberto Saviano in data 4 gennaio 2018 alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, relativa al contenuto di tre *tweet* - dato importante da tener presente - postati dal senatore Gasparri tra il 7 e l'8 ottobre 2017 e riguardanti la presenza, quale ospite in studio, dello stesso Saviano nella trasmissione televisiva «Che tempo che fa», in onda su Rai1 nella serata dell'8 ottobre 2017. Da quella querela si evinceva pure che il contenuto riguardava alcune frasi postate in *tweet* molto brevi circa la presenza del Saviano alla trasmissione, in cui lo stesso veniva definito «pregiudicato» in quanto di fatto era stato condannato per plagio con sentenza passata in giudicato. Il dottor Saviano ave-

va precisato di non essere pregiudicato e di non aver mai riportato condanne penali, ritenendo tale comportamento lesivo della propria reputazione e onorabilità, ragion per cui aveva proposto la querela.

Per un esame completo e compiuto della vicenda è necessario tener presente la giurisprudenza costante della Consulta, altro dato importante. Premesso che ce ne sono diverse, sulle quali tornerò in seguito, si rende preliminarmente opportuno richiamare le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011 dove, in maniera costante, la Corte costituzionale ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia sempre ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nell'ambito di attività parlamentari. In altri termini, la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi della Corte europea dei diritti dell'uomo, ritiene configurabile l'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione esterna del parlamentare (alla stampa, sui *social* o in qualunque altra maniera) abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è, quindi, la sostanziale corrispondenza di contenuto fra le dichiarazioni espresse all'esterno delle Aule parlamentari e quelle pronunciate all'interno, con la precisazione - altro dato estremamente importante per una corretta valutazione della vicenda - che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti, essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Nel caso di specie, è indispensabile tener conto del fatto che il senatore Gasparri, nei tre *tweet* dell'ottobre 2017, che hanno poi originato la querela, si limitava a divulgare un'opinione espressa in un atto parlamentare, ossia nell'interrogazione 4-08214 del 10 ottobre 2017. In tale interrogazione, presentata dallo stesso, si recitava testualmente nelle premesse: «Con sentenza definitiva del 15 giugno 2015 la Corte suprema di Cassazione ha confermato la condanna per plagio dello scrittore Roberto Saviano...[*omissis*]». Nel dispositivo dell'interrogazione veniva di nuovo richiamata la condanna per plagio. In particolare, scriveva il senatore Gasparri: «Se il Ministro dello sviluppo economico, per quanto di competenza, ritenga conforme agli obblighi gravanti sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in base al contratto di servizio, il fatto che uno scrittore condannato per plagio sia invitato...[*omissis*]...». Quindi, in buona sostanza, nei *tweet* si parla di Saviano come «pregiudicato con condanna definitiva», con palese riproposizione *extra moenia* dei contenuti sostanziali prospettati nell'atto parlamentare citato, in conformità con i requisiti prefigurati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. In questo senso, seguendo la giurisprudenza costante della Corte costituzionale, si ritiene sussistente l'insindacabilità.

È però opportuno anche richiamare alcuni argomenti che sono stati oggetto di ampia discussione nel corso delle sedute della Giunta. Per completezza, infatti, è opportuno ricordare che la Giunta non deve valutare l'offensività o meno delle espressioni usate nei *tweet*, che è del tutto rilevante,

ma che eventualmente potrebbe essere oggetto della valutazione dei giudici ove ci si esprimesse nel senso della sindacabilità. In buona sostanza, la Giunta si deve limitare a valutare la circostanza se, come detto in precedenza, le dichiarazioni rese *extra moenia* siano o meno correlate funzionalmente con l'attività parlamentare. Tutti gli altri giudizi, come ad esempio quello attinente al riscontro della correttezza o meno della qualificazione del fatto criminoso, la configurabilità in concreto dell'offesa e quindi dello stesso reato, spettano esclusivamente all'autorità giudiziaria, ove non fosse riconosciuta la prerogativa dell'insindacabilità.

Un'ulteriore discussione prospettata in Giunta riguardava la corrispondenza tra i fatti riferiti dal Saviano *extra moenia* o *intra moenia*. Effettivamente qualcuno ha obiettato che la formula «pregiudicato» non corrisponderebbe a verità. Ribadendo che ciò potrebbe formare oggetto di altro genere di discussione davanti al giudice, che solo deve valutare l'offensività e la configurabilità del reato, per giurisprudenza costante bisogna sempre riferirsi al fatto che ci deve essere una sostanziale e non una letterale conformità tra gli atti *extra moenia* e quelli *intra moenia*. È sufficiente che il contenuto sia sostanzialmente identico. In questo caso è di tutta evidenza che i contenuti sono identici, pur non essendoci una perfetta corrispondenza tra la terminologia usata *extra moenia* e *intra moenia*.

Un'ultima annotazione oggetto di ulteriore discussione in Giunta è il fatto che il termine tecnico non ha molta importanza perché nei *tweet* non si può usare una terminologia giuridicamente o tecnicamente perfetta e attinente al fatto. Ciò che rileva è se le frasi utilizzate dal senatore Gasparri sia nei *tweet* (quindi, all'esterno) sia nell'interrogazione abbiano sostanzialmente identica valenza e vi sia un'identità contenutistica.

Per questi motivi la Giunta si è espressa proponendo la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Gasparri.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

BALBONI (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore della proposta del relatore, senatore Cucca, condividendone i contenuti e, in particolare, la sussistenza del nesso funzionale tra le espressioni oggetto di querela da parte del signor Saviano e quanto in precedenza espresso dal senatore Maurizio Gasparri in un atto di sindacato nel suo ruolo di senatore della scorsa legislatura.

Non è questa la sede per valutare l'offensività o meno dell'espressione usata dal senatore Gasparri, anche se mi permetto di osservare che in questo caso il senatore Gasparri è stato querelato per aver affermato il vero. È un dato di cui bisogna comunque tener conto. (*Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Maurizio Gasparri costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 3) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Vincenzo D'Anna, senatore all'epoca dei fatti (ore 11,11)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Vincenzo D'Anna, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa), trasmessa dal Tribunale di Roma il 28 febbraio 2018».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni *extra moenia* rese dal signor Vincenzo D'Anna, senatore all'epoca dei fatti, non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Augussori, se intende intervenire.

AUGUSSORI, *relatore*. Signor Presidente, richiamo ovviamente la relazione e mi permetto di fare una breve sintesi della questione posta alla nostra attenzione.

In data 28 febbraio 2018, il gip del tribunale di Roma ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale a carico dell'allora senatore Vincenzo D'Anna, per accertare se le condotte oggetto del procedimento integrassero o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

La questione, nel corso della XVIII legislatura, è stata deferita dal Presidente del Senato all'esame della Giunta in data 18 luglio 2018. La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 4 e 23 ottobre 2018 e del 20, 27 e 28 novembre 2018, deliberando in tale data nel senso della sindacabilità. Il signor Vincenzo D'Anna, senatore all'epoca dei fatti, ha fatto pervenire una memoria scritta in data 15 ottobre 2018 ed è stato audito nel corso della seduta del 23 ottobre.

Veniamo alla ricostruzione dei fatti. Dal lato di querela, risulta che in quest'Aula, in data 2 ottobre 2015, all'esito di una contestazione rivolta dalla senatrice Barbara Lezzi al Presidente del Senato, l'allora senatore Vincenzo D'Anna avrebbe espresso disapprovazione per le parole della senatrice compiendo un gesto di estrema sconcezza di carattere sessuale. Ad avviso della querelante, senatrice Lezzi, la citata condotta rappresenterebbe l'antecedente logico di successive condotte diffamatorie ai suoi danni, poste in essere dall'ex senatore D'Anna mediante rilascio di interviste in varie trasmissioni televisive, nel corso delle quali, al fine di giustificare il proprio gesto, quest'ultimo pronunciava espressioni lesive della sua onorabilità. Tali interviste venivano poi condivise sul profilo personale Facebook dell'ex senatore D'Anna.

In merito al primo fatto, va chiarito che l'episodio avvenuto in Aula costituisce una violazione perseguibile dalla Presidenza del Senato attraverso i poteri disciplinari spettanti alla stessa. Per tale condotta, infatti, il Presidente del Senato allora in carica comunicò che il Consiglio di Presidenza aveva ravvisato che la deplorable condotta volgare posta in essere in tale occasione avesse turbato l'ordine dei lavori, comminando al senatore D'Anna la sanzione dell'interdizione a partecipare ai lavori del Senato per cinque giorni di seduta. Come emerge dallo stesso Resoconto stenografico, il Presidente precisò espressamente che le sanzioni erano comminate ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento del Senato chiarendo, senza ombra di dubbio, la rilevanza regolamentare e la chiara anti-giuridicità dei comportamenti.

Dalla lettura dell'ordinanza si desume inoltre che il giudice penale non ha chiesto una valutazione sulla sindacabilità delle condotte tenute in Aula dall'allora senatore D'Anna, e del resto nemmeno avrebbe potuto, visto che tale condotta avrebbe dovuto essere ascritta alla fattispecie di ingiuria, reato depenalizzato, e quindi inidonea ad attivare la procedura di cui all'articolo 68 della Costituzione, quantomeno ove azionata dal giudice penale in un procedimento per diffamazione. Va peraltro sottolineato che lo stesso giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza precisa che «la descritta condotta contestata al senatore D'Anna rappresenta, ad avviso della querelante, (...) l'antecedente logico di successive condotte diffamatorie (...) poste in essere dall'indagato mediante il rilascio di interviste». Appare chiaro che la fattispecie diffamatoria va riferita quindi alle interviste e non certamente alle condotte avvenute in Aula, che ne costituiscono un mero antecedente logico. Nel caso di specie, quindi, le uniche condotte per le quali sussiste la richiesta del giudice penale sono quelle avvenute *extra moenia* e in particolare quelle poste in essere nel corso delle citate interviste televisive.

La giurisprudenza costante della Corte costituzionale ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare siano coperte dal-

la prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sui due seguenti requisiti: il primo consiste in una corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle Aule parlamentari; il secondo requisito riguarda la sussistenza di un «legame temporale» fra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna, in modo tale che quest'ultima assuma una sorta di ruolo divulgativo rispetto alla prima.

Vi è poi un terzo requisito «implicito», che costituisce il portato logico dei primi due, ossia l'attinenza delle opinioni espresse a funzioni parlamentari. Non può infatti ravvisarsi nesso funzionale ove le opinioni espresse *extra moenia* riproducano comportamenti tenuti nelle Aule non connessi alle funzioni parlamentari. La stessa legge n. 140 del 2003 parla di critica e denuncia politica, connessa alle funzioni di parlamentare espletate anche fuori del Parlamento. Nel caso di specie, tra l'atto di estrema sconcezza, mimato in Aula dall'ex senatore D'Anna nel corso della seduta di Assemblea del 2 ottobre 2015, e le espressioni usate nei confronti della senatrice Lezzi nelle successive interviste televisive rilasciate e condivise su Facebook tra il 6 e il 16 ottobre 2015 non può esservi nesso funzionale in quanto manca il requisito dell'esercizio delle funzioni parlamentari. Si osserva a tal proposito che la Corte costituzionale nella sentenza n. 59 del 2018 chiarisce che «La prerogativa parlamentare di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, infatti, non può essere estesa «sino a ricomprendere gli insulti - di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni - solo perché collegati con le «battaglie» condotte da esponenti parlamentari» e pertanto le successive affermazioni di dileggio, riferite alla senatrice Lezzi, non possono in alcun modo essere ricondotte all'esercizio del diritto di critica del parlamentare».

Per tali motivi, la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni *extra moenia* rese dal signor Vincenzo D'Anna, senatore all'epoca dei fatti, non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono pertanto nell'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

BALBONI (*Fdl*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*Fdl*). Signor Presidente, colleghi, il relatore ha giustamente sottolineato come oggetto della querela non sia e non possa essere il gesto, volgare e deplorabile, che il senatore D'Anna ha rivolto all'indirizzo della collega Lezzi in quest'Aula. Non può esserlo, in primo luogo, perché l'atto è stato sanzionato in Aula dalla Presidenza e quindi si verterebbe in una sorta di *bis in idem* e, in secondo luogo, perché comunque l'ingiuria è

stata nel frattempo depenalizzata e quindi non è più atto oggetto del codice penale.

Il relatore ha tuttavia ommesso, a mio giudizio, di riferire all'Assemblea un dato che è emerso nel corso della discussione in Giunta e che invece è estremamente importante, ossia il fatto che il contrasto tra il senatore D'Anna e la collega Lezzi fosse causato da una diversa interpretazione e da diverse posizioni assunte nei confronti di un disegno di legge che stava particolarmente a cuore alla senatrice Lezzi, sul quale il collega D'Anna aveva opinioni opposte.

C'è agli atti della Giunta una lettera del Presidente della Commissione giustizia della scorsa legislatura e anche alcuni colleghi, membri della Commissione giustizia nella scorsa legislatura e attualmente membri della Giunta, hanno riferito in Giunta che più volte il senatore D'Anna, non in Aula ma in Commissione giustizia, ha rivolto critiche anche pesanti e disdicevoli, ma comunque nell'esercizio delle sue funzioni, all'indirizzo della senatrice Lezzi, sostanzialmente le stesse critiche che sono state poi riportate negli atti oggetto di querela.

Alla luce di questo, ritengo che, contrariamente a quanto opinato dal relatore e dalla maggioranza della Giunta, si possa comunque ritenere sussistente il nesso funzionale, perché comunque si tratta di un diverbio e di un contrasto di natura politica, espresso certamente in modo censurabile da un punto di vista morale e in modo censurabile dal punto di vista dell'educazione che ognuno di noi dovrebbe sempre rispettare nell'espressione delle proprie opinioni, ma non è questo il punto su cui noi oggi dobbiamo decidere. Come nei casi precedenti, oggi l'Assemblea deve decidere esclusivamente su una circostanza, ossia se sussista o meno il nesso funzionale fra l'attività parlamentare del senatore D'Anna e quanto egli ha poi espresso all'esterno. Ebbene, per le ragioni che ho appena espresso, ritengo che sia dimostrato che esista questo nesso funzionale e per questa ragione il sottoscritto e il proprio Gruppo voteranno contro la proposta del relatore. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PAROLI *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI *(FI-BP)*. Signor Presidente, colleghi, vorrei sottolineare che il tema che affrontiamo non è relativo solo al senatore D'Anna ma riguarda un principio ben più importante: esistono voti come questo che creano precedenti. Sia chiaro, il senatore D'Anna risulta, per le affermazioni fatte in quest'Aula, quasi indifendibile, e devo dire che il comportamento successivo ha fatto sì che quasi non si volesse difendere. Quest'Assemblea deve invece difendere l'autodichia e, nel particolare, un fatto che accade in quest'Aula deve rimanere in quest'Aula, così come è accaduto con le sanzioni che sono state erogate.

È vero, ci sono state altre affermazioni esterne, ma per le affermazioni esterne che il senatore D'Anna ha dato esiste una evidente continuità. Credo che l'*extra moenia* in questo caso sia molto debole e rischi di essere

un grimaldello attraverso il quale non si cerchi di sanzionare tanto le affermazioni successive, quanto, come conseguenza, si rimetterebbe in discussione ciò che è accaduto in quest'Aula. Tant'è vero che le affermazioni esterne, senza ciò che è accaduto in quest'Aula, rischiano di essere davvero ben poca cosa.

Ripeto, non facciamoci condizionare dal fatto che il comportamento di un senatore nella scorsa legislatura sia stato censurato e oggi sia assolutamente valutato in modo negativo, anche estremamente negativo. Ciò che oggi è in gioco è altro, e lo dico anche a Gruppi che sono in quest'Aula da meno tempo e che in questo breve tempo non hanno esitato ad avere qui atteggiamenti molto forti: attenzione, perché in quest'Aula potrebbe accadere che, laddove ogni comportamento venisse poi giustificato all'esterno, attraverso il grimaldello dell'*extra moenia*, si affermi che il nesso funzionale non esista, quando invece, come in questo caso, è fortissimo: non forte, ma fortissimo, perché tutti non possiamo negare che il senatore D'Anna non avrebbe mai rilasciato le dichiarazioni che ha rilasciato se non a giustificazione di ciò che è accaduto in quest'Aula.

Quindi, attenzione. Ripeto che il comportamento del senatore di cui si parla rischia di essere, anzi è indifendibile ma è da difendere il principio che ciò che accade in quest'Aula deve rimanere in quest'Aula. In caso contrario si creerebbe davvero un precedente di grave misura.

Per questa ragione anche il Gruppo Forza Italia è contrario alla proposta del relatore di sindacabilità e, quindi, il nostro voto sarà contrario. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e FdI).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni *extra moenia* rese dal signor Vincenzo D'Anna, senatore all'epoca dei fatti, non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. *(Commenti del senatore Airola).*

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Airola, stia tranquillo.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 6) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Ciro Falanga, senatore all'epoca dei fatti (ore 11,25)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor *Ciro Falanga*, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa), trasmessa dal Tribunale di Roma il 26 marzo 2018».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta ha proposto, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor *Ciro Falanga*, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con il conseguente assorbimento della richiesta avanzata dall'ex senatore *Falanga* in ordine al medesimo procedimento penale.

Chiedo al relatore, senatrice *D'Angelo*, se intende intervenire.

D'ANGELO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in data 18 luglio 2018 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34 e 135 del Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - già trasmessa, peraltro, nel corso della XVII legislatura - avanzata dall'avvocato *Ciro Falanga*, senatore all'epoca dei fatti.

Dobbiamo distinguere, per quanto riguarda i fatti, due ipotesi. La prima è emersa nel corso della seduta di Assemblea di marzo 2017, nel corso della XVII legislatura, quando l'allora senatore *Ciro Falanga* informava il Presidente del Senato in merito a una fattispecie di insindacabilità parlamentare pendente nei suoi confronti dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, originata da una querela sporta dall'onorevole *Donatella Ferranti* per il reato di diffamazione ex articolo 595 del codice penale in relazione ad alcune dichiarazioni rese in un'intervista video e pubblicata su «CorriereTV».

Il Presidente del Senato - preso atto di quanto riferito in Aula dal senatore *Falanga* secondo cui, pur avendo egli eccepito l'insindacabilità parlamentare ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, l'autorità giudiziaria non avrebbe accolto l'eccezione, omettendo poi di trasmettere gli atti al Senato - rinviava la questione all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Nelle more di questo esame, tuttavia, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, con una ulteriore ordinanza del 20 marzo 2018, disponeva, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5 della legge n. 140 del 2013, la trasmissione alla Giunta delle elezioni e delle immunità di un altro procedimento penale nei confronti dell'avvocato *Falanga*, senatore all'epoca dei fatti. Quindi, il Presidente del Senato deferiva la questione all'esame della Giunta e i due procedimenti, attivati rispettivamente uno dall'interessato e

l'altro dall'autorità giudiziaria, riguardavano in particolare le dichiarazioni rese in una prima intervista del senatore Falanga relativa al condono edilizio e in un'altra relativa alle competenze dell'onorevole Ferranti.

In quella sede il senatore Falanga pronunciava alcune espressioni ritenute diffamatorie dall'onorevole Donatella Ferranti, Presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati. Nel corso dell'intervista diceva che lei, in quanto Presidente della Commissione giustizia, «ha la presunzione di governare l'intero Parlamento. Blocca il provvedimento di legge che prevede la regolamentazione del rientro dei magistrati impegnati in politica - e questo lo dico assumendomi la responsabilità di ciò che dico - perché vuole un emendamento che preveda che chi smette di fare politica, i magistrati debbano andare in Cassazione».

Dall'atto di querela allegato dall'autorità giudiziaria emerge che ulteriori affermazioni sarebbero state espresse anche dalle agenzie di stampa, riportate da «Il Mattino» e altre testate giornalistiche.

In un'ulteriore affermazione contro la Ferranti, il Falanga riportava che ignora il diritto e non conosce la giurisprudenza in materia. Ha detto il Falanga: «Mi riferisco alla sentenza del 21 aprile 2016, allorquando ella parla di condono strisciante. E se non è ignorante, dal latino ignoro, è in mala-fede». Queste sono le affermazioni che sono state ritenute diffamanti dalla deputata Ferranti.

Bisogna fare due osservazioni in punto di diritto per quanto riguarda le dichiarazioni *intra moenia* pronunciate in sedi parlamentari non soggette alla pubblicità dei lavori. Infatti, nell'ambito del documento in questione, dobbiamo distinguere i due profili ritenuti dalla querelante diffamatori: il primo concerne il disegno di legge sui magistrati eletti in cariche politiche; il secondo invece riguarda la legge sul condono. Quanto al primo dei due sopracitati profili, si evidenzia che lo stesso riguarda soprattutto le affermazioni di seguito riportate, riferite all'onorevole Ferrante: «Mi blocca il provvedimento di legge che prevede la regolamentazione del rientro dei magistrati impegnati in politica - e questo lo dico assumendomi la responsabilità di ciò che dico - perché vuole un emendamento che preveda che chi smette di fare politica, i magistrati debbano andare in Cassazione. Probabilmente l'onorevole Ferranti ha interesse ad andare in Cassazione e ci vuole andare non già per meriti o per valutazione del CSM, ma ci vuole andare per legge, altro che i provvedimenti *ad personam* di Berlusconi (...)».

L'onorevole Falanga ha asserito nel corso dell'audizione di aver svolto una serie di interventi nel corso delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione giustizia, finalizzati a criticare aspramente l'atteggiamento tenuto dall'onorevole Ferranti nella sua veste di Presidente della Commissione giustizia della Camera, orientato - a suo avviso - verso l'insabbiamento dei disegni di legge allora *in itinere* sul reintegro in servizio dei magistrati dopo lo svolgimento di cariche elettive. Tale attività critica fu svolta, secondo quanto indicato dall'onorevole Falanga, nel periodo che va dal dicembre 2015 all'aprile 2016.

In data 4 dicembre 2018 la Giunta ha deliberato di concedere all'ex senatore Falanga la possibilità di depositare memorie scritte corredate eventualmente da apposita documentazione. L'onorevole Falanga ha quindi fatto

pervenire alla Giunta una missiva alla quale ha allegato una nota con la quale l'ex senatore Nico D'Ascola ha precisato che già ancor prima della sua elezione a Presidente della Commissione giustizia del Senato, avvenuta il 21 gennaio 2016, alcuni senatori avevano posto questioni concernenti la lentezza con la quale il disegno di legge relativo al ricollocamento in servizio dei magistrati dopo il mandato parlamentare sarebbe stato trattato presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati. L'ex senatore D'Ascola sottolinea che gli interventi in materia si sono poi puntualmente ripetuti e infittiti dopo la sua elezione nel corso delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza che, nel rispetto del Regolamento, ne costituivano la sede naturale, e sono poi culminati nella nota intervista rilasciata dal senatore Falanga. Ricorda in particolare, sul piano della frequenza e dell'intensità dei toni, soprattutto gli interventi del senatore Falanga e di altri componenti della Commissione giustizia.

Va precisato che, in base al Regolamento del Senato, le riunioni dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni non sono assoggettate ad alcun regime di pubblicità, non essendo prevista per le stesse la resocontazione sommaria, obbligatoria invece per le sedute in sede plenaria. Di conseguenza, risulta impossibile effettuare qualsivoglia verifica documentale in ordine alle sedute dell'Ufficio di Presidenza. Altre forme di accertamento da parte della Giunta non sono ammesse dal Regolamento del Senato e dalla prassi applicativa dello stesso, che vuole evitare di creare una sorta di processo parallelo domestico in cui si sentono testimoni e parti civili o per accertare fatti oggetto di procedimento penale. Pertanto, si ha una sorta di *vulnus* sul piano dell'istruttoria.

Al fine di superare i limiti conseguenti all'assenza di pubblicità delle sedute dell'Ufficio di Presidenza, la Giunta, nel corso della XVII legislatura, nell'ambito di alcuni esami di dichiarazioni rilasciate da altri senatori, acconsentì a far depositare una nota scritta dal Presidente della Commissione lavori pubblici, comunicazioni.

Occorre evidenziare, quindi, in relazione alla fattispecie astratta di cui trattasi, che la funzione di garanzia insita nel ruolo presidenziale può conferire nell'ordinamento parlamentare una valenza *lato sensu* certificativa alla ricostruzione scritta di un Presidente in ordine alle attività svolte in una sede informale quale quella dell'Ufficio di Presidenza. In altri termini, il ruolo *super partes* dei Presidenti di Commissioni nell'ordinamento parlamentare radica implicitamente una *potestas* certificativa *extra ordinem*.

D'altra parte, l'eventuale scelta di non avvalersi di tale atto *extra ordinem* avrebbe determinato un'irragionevole e incostituzionale disparità di trattamento tra coloro che esprimano un'opinione *intra moenia* in seduta plenaria di Commissione (che possono quindi avvalersi della resocontazione sommaria per far valere un'insindacabilità) e coloro che esprimano un'opinione *intra moenia* in una riunione dell'Ufficio di Presidenza (non tutelati qualora divulgino *extra moenia* tali opinioni).

Si ritiene, pertanto, che la forma di pubblicità prevista dal Regolamento del Senato non potesse essere l'elemento di discriminazione per valutare la sussistenza o meno di un'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, attese la valenza costituzionale di tale prerogativa e la conseguente

scelta di tutelarla al massimo grado possibile, a prescindere quindi dalla circostanza che una determinata attività possa essere svolta.

Per quanto riguarda la parte relativa al disegno di legge sui magistrati eletti in cariche politiche, vi è una valutazione della corrispondenza contenutistica tra la dichiarazione effettuata *intra moenia* e quella effettuata *extra moenia*, che deve essere valutata in relazione non a una corrispondenza puntuale e specifica delle parole usate, ma al significato sostanziale delle stesse. Come più volte affermato anche dalla Corte costituzionale, a quel punto si va a guardare non il termine lessicale, bensì il valore contenutistico della dichiarazione, per cui si può rilevare il nesso funzionale.

Per tutti questi aspetti, soprattutto per quanto riguarda il profilo delle affermazioni concernenti la querela, la Giunta propone, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor *Ciro Falanga*, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con il conseguente assorbimento della richiesta avanzata dall'ex senatore in ordine al medesimo procedimento penale.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

DE FALCO (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FALCO (*Misto*). Signor Presidente, in relazione alla vicenda dell'ex senatore *Falanga*, sono stato relatore in Giunta e ho proposto che la stessa valutasse la insussistenza della prerogativa. La Giunta ha votato contro la mia proposta e, quindi, ha poi conferito l'incarico alla senatrice *D'Angelo*, che ha appena svolto la propria relazione. La Giunta, cioè, a maggioranza, con l'esclusione del sottoscritto e del senatore *Grasso*, ha affermato che sussiste, nel caso dell'ex senatore *Falanga*, la prerogativa e, quindi, la copertura - per così dire - recata dall'articolo 68, primo comma, degli atti e dei fatti anche resi *extra moenia* dall'avvocato *Falanga*, all'epoca dei fatti senatore *Ciro Falanga*.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, quindi, propone all'Assemblea di considerare che le dichiarazioni dell'avvocato *Falanga* siano coperte dalla prerogativa e ha respinto la mia proposta di relatore.

Ritengo, invece, che le dichiarazioni rese dall'ex senatore *Falanga* non possano essere considerate coperte dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Si è osservato, durante il dibattito in Giunta, che quelle dichiarazioni rese dall'ex senatore *Falanga* in un'intervista al «Corriere della Sera» del 18 maggio 2016 sarebbero sovrapponibili a quelle rese nel corso di alcune sedute dell'Ufficio di Presidenza della 2ª Commissione, di cui - come ha detto la relatore - non esiste alcun resoconto, nemmeno sommario.

Si è ritenuto di poter ovviare a questa mancanza chiedendo, da parte dell'interessato allo stesso senatore D'Ascola - per un periodo è stato Presidente della 2ª Commissione - di redigere ora per allora un documento che consentisse di affermare la coincidenza tra quello che era stato detto in una seduta dell'Ufficio di Presidenza e quello che è stato poi dichiarato al «Corriere della Sera», e ripeto ora per allora.

È stato creato quindi un documento, fatto accedere all'interno della Giunta su richiesta dell'interessato, che - secondo la relazione - configurerebbe la possibilità di considerare un'estensione dell'attività parlamentare l'intervista resa al «Corriere della Sera».

In realtà cosa dice poi nel contenuto il documento di D'Ascola? Esso si limita ad affermare che vi era stato puramente un rallentamento dei lavori parlamentari; nulla dice invece delle affermazioni che poi sono state oggetto di querela, e cioè della parte diffamatoria.

Allora dico semplicemente una cosa, senza farvi perdere tempo: non sussiste dimostrazione, né il Regolamento (articolo 135, quinto comma) consente di acquisire documenti tali da avere dimostrazione, in assenza di un documento preconstituito (cioè di un resoconto sommario o completo), che sussista coincidenza e, quindi, nesso funzionale tra la dichiarazione resa o che sarebbe stata resa in Ufficio di Presidenza e quella che invece sicuramente è stata resa al «Corriere della Sera».

A questo punto cosa deve fare la Giunta, o meglio in questo caso l'Aula, per evitare di ergersi a giudice istruttore (la Giunta) e a giudice improprio (l'Aula)? Deve rimettere gli atti al giudice. Questa è la mia proposta e perciò voterò contro la relazione della Giunta, perché gli atti, ai sensi dell'articolo 135, vanno rimessi a questo punto al giudice naturale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor **Ciro Falanga**, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con il conseguente assorbimento della richiesta avanzata dall'ex senatore Falanga.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 5) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco (ore 11,44)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco per il reato di cui all'articolo 318 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio), trasmessa dal Tribunale di Verona il 28 aprile 2018».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dalla senatrice Anna Cinzia Bonfrisco costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Durnwalder, se intende intervenire.

DURNWALDER, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto di riassumere brevemente gli aspetti fondamentali della questione, rinviando per il resto alla relazione che comunque è già a disposizione dell'Assemblea.

Giunge al nostro esame la richiesta di procedere del gip di Verona nei confronti della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco. L'impianto accusatorio concerne i reati di associazione per delinquere, nonché di corruzione per atti d'ufficio.

Secondo l'accusa, la senatrice Bonfrisco avrebbe indebitamente accettato, per sé stessa e per terzi, nell'esercizio delle proprie funzioni di senatrice, del denaro o altre utilità da parte del signor Zoccatelli Gaetano, all'epoca direttore del CEV (Consorzio pubblico energia Veneto), nonché legale rappresentante di due società private, la Global Power SpA e la E-Global Service SpA.

Sempre secondo l'impianto accusatorio, la senatrice Bonfrisco avrebbe offerto un continuo appoggio politico, presentando, in particolare, degli emendamenti per l'inserimento del CEV fra le 35 grandi stazioni appaltanti nazionali, ove poi le due società private presiedute da Zoccatelli, la Global Power SpA e la E-Global Service SpA, sarebbero state, in via automatica, aggiudicatrici delle gare bandite dal CEV.

Le prestazioni che la senatrice Bonfrisco avrebbe conseguito per tale attività emendativa sarebbero state il pagamento di un soggiorno in Costa Smeralda per tre persone; l'assunzione, dietro richiesta della senatrice, di una persona presso la E-Global Service SpA, ossia una delle società di Zoccatelli; nonché il pagamento di 4.000 euro, sempre richiesto dalla senatrice Bonfrisco, per la campagna elettorale alle elezioni regionali del Veneto di una persona che, comunque, sarebbe vicina alla senatrice.

La questione era già stata affrontata nella scorsa legislatura, quando l'Assemblea aveva espresso un'autorizzazione parziale all'acquisizione delle intercettazioni telefoniche. L'Assemblea aveva anche sollevato un conflitto di attribuzione presso la Corte costituzionale, con un giudizio che è tuttora

pendente davanti alla Corte; ciononostante il gip insiste nella richiesta a procedere.

La questione è stata esaminata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che ha rilevato che, pur essendo precluso alla stessa l'esame di merito dell'accusa, che ovviamente è riservato all'autorità giudiziaria, la Corte costituzionale impone comunque un giudizio sulla plausibilità della stessa, in base, in particolare, alla sentenza n. 188 del 2010. Sul punto, dalle intercettazioni telefoniche che sono state autorizzate dall'Assemblea nella scorsa legislatura, risulta che, per quel che riguarda l'azione più grave contestata nell'impianto accusatorio, la senatrice Bonfrisco abbia offerto, anzi abbia insistito per il pagamento del soggiorno in Costa Smeralda e che era proprio Zoccatelli a non volere, a rifiutare detto pagamento. Considerato che sembra impossibile una corruzione *contra voluntatem*, l'impianto accusatorio, sotto questo punto di vista, essendo comunque unitario, ad avviso della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari non scavalca il limite della plausibilità.

Vi è poi un secondo argomento: la prestazione che sarebbe stata offerta dalla senatrice Bonfrisco sarebbe l'attività emendativa. Già di principio, l'emendamento non è un atto individuale, ma è comunque soggetto sempre a una deliberazione collegiale, sul cui esito è difficile dare certezze. La Giunta ha inoltre valutato, in modo più incisivo e più rilevante, che, tra gli emendamenti presentati dalla senatrice Bonfrisco proprio nel periodo in cui ricade la contestazione da parte del gip di Verona, due (precisamente gli emendamenti 2.68 (testo 2) e 5.0.8) sono stati ritirati nel corso della discussione in Assemblea. Un ulteriore emendamento presentato in Commissione è stato dichiarato inammissibile, in quanto il suo contenuto è già consentito dalla normativa vigente.

L'emendamento che poi ha effettivamente regolato tutta la materia è stato invece presentato dal MoVimento 5 Stelle e in questo ambito la senatrice Bonfrisco non ha presentato emendamenti relativi al contenuto della proposta avanzata dal MoVimento 5 Stelle. Quindi, in sostanza, abbiamo due emendamenti, che comunque sono stati ritirati dalla senatrice, un emendamento dichiarato inammissibile - ma è stato argomentato che, comunque, il contenuto di tale emendamento era già autorizzato dalla legislazione vigente - mentre il vero e proprio l'emendamento è stato presentato dal MoVimento 5 Stelle.

Per tutte queste ragioni la Giunta, visto che l'accusa non supera il giudizio di plausibilità o non implausibilità, si è espressa nel senso che comunque sussistono le prerogative per la concessione dell'immunità parlamentare, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dalla senatrice Anna Cinzia Bonfrisco costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore De Bertoldi. Congratulazioni).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BRUZZONE *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUZZONE *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire a fine seduta per ricordare che il 3 gennaio scorso un ragazzo di ventotto anni è deceduto in autostrada, nel tratto tra Lodi e Casalpusterlengo, mentre la sua fidanzata di ventisette anni è in gravissime condizioni. Altre dieci persone sono state ferite, tra cui cinque minori. Si tratta però non di un normale incidente autostradale, ma dell'ennesimo caso di incidente creato dalla presenza di animali, in questo caso selvatici, ovvero ungulati, della specie cinghiale, in autostrada.

Ferma restando la responsabilità di chi deve avere cura della recinzione e della protezione della rete autostradale, il fenomeno degli incidenti causati da animali selvatici sulle strade del nostro Paese sta assumendo dimensioni veramente rilevanti. Solo in Lombardia, ultimamente si sono verificati 400 incidenti stradali, di cui due mortali e migliaia di altri incidenti sono avvenuti in altre Regioni.

Le Regioni hanno il compito di gestire e verificare la presenza degli animali selvatici sul proprio territorio, ma non riescono a farlo liberamente o come si dovrebbe. La Regione Lombardia - ad esempio - che è stata direttamente coinvolta da questo ultimo grave incidente, non ha la possibilità di provvedere al controllo della fauna selvatica, in quanto impedita da pareri che gli vengono forniti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che sostanzialmente vietano la possibilità di fare gli interventi come dovrebbero essere fatti.

Nella fattispecie, viene vietato il controllo tramite la braccata perché ritenuta troppo invasiva, tralasciando - da parte di ISPRA - il fatto che, forse, se si tratta di atteggiamenti invasivi, occorre riferirsi ad animali che provocano morti e incidenti nelle nostre strade. Siamo a conoscenza di cittadini oggi seduti su una sedia a rotelle a causa di un incidente.

Avviandomi alla conclusione, è necessario, quindi, rivedere completamente il sistema, ovvero eliminare i pareri centralizzati di un ente come ISPRA su giudizi e iniziative che dovrebbero essere di carattere locale. È necessario mettere riparo a una sentenza della Corte costituzionale, che ha modificato il sistema del controllo faunistico nel nostro Paese, ridando la possibilità agli operatori interessati di intervenire. Da questo punto di vista, il richiamo che faccio - sostenuto anche dall'intero mondo agricolo, oltre che da tutti quei cittadini che viaggiano nelle nostre strade, autostrade, ma soprattutto nelle strade di campagna e di Appennino - è che si giunga il più velocemente possibile a una revisione della legge nazionale e al superamento